

COMUNE DI LA MAGDELEINE COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 verbale prot. n. 2397 (1-7-2) del 29.05.2019

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento su sale giochi e spazi per il gioco.

L'anno duemiladiciannove ed il giorno ventinove del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giust.	Assente non giust.
Dujany Edi	Consigliere	x		
Cavagnetto Noemi	Consigliere	x		
Berruquier Franco	Consigliere	x		
Artaz Marco	Consigliere		x	
Poli Francesca	Consigliere		x	
Vittaz Moreno	Consigliere	x		
Sorrentino Rosario	Consigliere	x		
Duroux Mauro	Consigliere	x		
Fazio Erik	Consigliere	x		
Mauris Barbara	Consigliere		x	
Novallet Lorena	Consigliere		x	

Totale Presenti: 7

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Edi Emilio DUJANY.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 22:15 del medesimo giorno.

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento su sale giochi e spazi per il gioco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

VISTA la nota prot. n. 1373 del 19 aprile 2019 del CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta) con cui viene richiesto al Comune di approvare il nuovo regolamento su sale giochi e spazi per il gioco secondo le linee deliberative che seguono;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il titolo abilitativo all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto all'art. 86, comma 1 e comma 3, lettera c, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, all'art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, e all'art. 35 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 e alla L.R. 15 giugno 2015 n. 14;

RICHIAMATE tutte le norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto ed in particolare:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 (TULPS) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico);

CONSIDERATE la necessità di recepire i numerosi allarmi riferiti alla piaga del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e la consapevolezza di dover adottare un provvedimento a tutela della comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, promuovendo e premiando i comportamenti virtuosi e gli stili di vita sani;

RICHIAMATO, in particolare il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14, che così recita: *"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."*;

TENUTO CONTO che il Comune si prefigge l'obiettivo di controllare che la diffusione dei locali, in cui si pratica il gioco, avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio;

CONSIDERATO che il danno derivante alla popolazione dall'uso degli apparecchi da intrattenimento

del tipo slot machine è nozione di fatto che rientra nella comune esperienza;

CONSIDERATA la necessità di far sì che le procedure amministrative connesse all'apertura, modificazione e cessazione delle attività economiche da disciplinare si debbono uniformare ai seguenti principi:

- a. tutela dei minori;
- b. tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di:
 - i. contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - ii. contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
- c. tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

RICHIAMATO l'articolo 9 del TULPS in funzione del quale l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette e indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a. rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- b. prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

RICHIAMATA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane";

RICHIAMATA la legge regionale 27 marzo 2019, n. 2, che ha modificato la legge regionale 15 giugno 2015, n. 14;

TENUTO CONTO che il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) ha comunicato che, con deliberazione n. 34/2019 del 18 aprile 2019 il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche dello schema di regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco nell'ambito del servizio REGULA documenti amministrativi;

RITENUTO pertanto opportuno fare proprie le suddette modifiche frutto della necessità di adeguare il regolamento alle intervenute modifiche legislative, al fine di garantire un'agevole applicazione della normativa vigente e di rispondere alle necessità quotidiane dell'ente;

RICHIAMATO il vigente statuto Comunale;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto è del Consiglio Comunale. La Legge Regionale 15 giugno 2015, n. 14 (reca "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo

patologico” ed è stata modificata dalla Legge Regionale 27 marzo 2019, n. 2: il regolamento che viene approvato è in linea con dette disposizioni. Pertanto relativamente all’adozione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Edi Emilio DUJANY introduce l’argomento. Al termine della discussione il Consiglio procede alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	7
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il nuovo regolamento su sale giochi e spazi per il gioco in linea con le modifiche alla legislazione regionale, regolamento che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.